

Deliberazione della Giunta Regionale 10 settembre 2021, n. 6-3766

**Legge regionale 5/2018, articolo 8, comma 4 bis. Adozione, ad integrazione della D.G.R. 20-1795 del 31 luglio 2020, come modificata dalla D.G.R. 26-2008 del 25 settembre 2020, dei provvedimenti di deroga al 30 settembre 2021 al divieto di immissione specie pernice rossa (*Alectoris rufa*), richiesta dagli Organismi di gestione degli ATC CN3-CN4.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) e in particolare, l'articolo 5, comma 1, dispone che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in ordine alle lettere g), h) e l) con proprio regolamento disciplina, tra l'altro, i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R è stato emanato il Regolamento regionale recante: “Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5”;

con successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2021 n. 7/R è stato emanato il Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione dell'articolo 5, comma 1 lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria))”;

l'art. 8 comma 4 della l.r. 5/2018 prevede tra l'altro che: “I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. È vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale”;

l'art. 19 della l.r. 15/2020 “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato.” ha aggiunto all'articolo 8 comma 4 della l.r. 5/2018 un ulteriore comma *4bis* che prevede: *I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti”.*

Premesso, inoltre, che:

con la D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020, quali disposizioni di prima attuazione e per le finalità di cui al comma *4bis* dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018, in particolare, sono stati approvati i criteri per la presentazione delle istanze (Allegato A), di cui al suddetto comma *4bis*, da parte degli Organismi di gestione faunistico-venatori e sono state definite le immissioni di fauna selvatica consentite in deroga al divieto di cui al comma 4, indicando il rispettivo periodo di vigenza;

con la D.G.R. 26-2008 del 25 settembre 2020 si è stabilito, a parziale modifica di quanto rispettivamente previsto dal suddetto provvedimento e dal suo Allegato A, la deroga al 31 ottobre 2020 delle immissioni della specie fagiano (*Phasianus colchicus*).

Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, i Presidenti degli ATC CN3 – ATC CN4 hanno presentato rispettivamente con nota prot. di ricevimento 22659/A1709C del 27/08/2021 e con nota prot. di ricevimento 22740/A1709C del 31/08/2021, richiesta di immissione della specie pernice rossa (*Alectoris rufa*) oltre il termine del 31 luglio, motivando tale richiesta di proroga oltre il termine ordinario oltre che per le esigenze indicate nell'articolo 8 comma 4bis della l.r. 5/2018, anche al fine di ottemperare alle disposizione del Ministero della Salute che impone, per la prevenzione dell'influenza aviaria rigide procedure sanitarie che non hanno consentito l'immissione della specie nei tempi ordinari (30 luglio).

Dato atto che, dall'esito dell'istruttoria effettuata dal suddetto Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, emerge che le suindicate richieste sono adeguatamente motivate.

Ritenuto, pertanto, di disporre, ad integrazione di quanto rispettivamente previsto dalla D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020 e dal suo allegato A, la deroga al 30 settembre 2021 delle immissioni della specie pernice rossa (*Alectoris rufa*) per gli ATC CN3-CN4 e di stabilire che tali immissioni dovranno essere effettuate nelle quantità riportate nella tabella di seguito riportata, esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. sul livello del mare (s.l.m.) e nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R:

ATC/CA	SPECIE	IMMISSIONE AUTORIZZATA (n. capi)	PRESCRIZIONE
ATC CN3	PERNICE ROSSA	1100	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN4	PERNICE ROSSA	1000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di disporre, ad integrazione di quanto rispettivamente previsto dalla D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020 e dal suo allegato A, la deroga al 30 settembre 2021 delle immissioni della specie pernice rossa (*Alectoris rufa*) per gli ATC CN3-CN4 e di stabilire che tali immissioni dovranno essere effettuate nelle quantità riportate nella tabella riportata in premessa, esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. sul livello del mare (s.l.m.) e nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R;

- di dare atto che, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R, come modificato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2021 n. 7/R, gli ATC CN3 e CN4 sono altresì tenuti al rispetto delle disposizioni sanitarie comunicate dal Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - in data 27/11/2020 e 19/03/2021 e che il Settore Infrastrutture,

Territorio Rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, ha trasmesso a tutti gli ATC e CA;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)